

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 106

- 1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità all' edificio sito in Comune di Faedis e denominato << Villa Zucco - Partistagno >>, anche in supero dei parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al DPGR 25 gennaio 1980, n. 072/SGS.
- 2.** Trovano applicazione le procedure di intervento e di finanziamento previste dalle vigenti disposizioni per il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3.** L' intervento previsto dal presente articolo è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione finalizzata all'utilizzo, in tutto o in parte, dell'edificio per scopi di interesse pubblico o sociale di durata non inferiore a quindici anni decorrenti dal rilascio della licenza di agibilità dei locali.
- 4.** Le clausole della convenzione indicata al comma 3 prevalgono su quelle incompatibili eventualmente contenute nella convenzione principale stipulata secondo lo schema approvato con DPGR 10 maggio 1978 n. 019/SGS.